

***COMUNE DI SAN FIOR***

***PROVINCIA DI TREVISO***

***REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNALI***

***INDICE***

**Parte 1^** - Istruttoria - ammissione - contribuzione

**Parte 2^** - Minimo vitale

**Parte 3^** - Servizio di assistenza domiciliare

**Parte 4^** - Servizio di fornitura pasti caldi a domicilio

**Parte 5^** - Servizio di trasporto anziani e disabili

**Parte 6^** - Interventi di assistenza economica

**Parte 7 ^** - Segretariato sociale

### ***PRINCIPI FONDAMENTALI***

Il Comune di San Fior intende regolamentare in sintonia con le leggi 8.6.1990 n.142, 7.8.1990 n. 241, D.P.R. 28.7.1977 n. 616, L. R. 15.12.1982 n. 55 e secondo le finalità dello Statuto Comunale, gli interventi socio-assistenziali in favore delle persone in stato di bisogno.

Gli interventi, finalizzati ad evitare che situazioni a rischio degenerino nell'emarginazione dei soggetti più deboli, possono essere sia diretti, mediante contribuzione economica, sia indiretti, mediante erogazione di servizi.

I servizi che il Comune eroga sono:

- assistenza domiciliare
- fornitura di pasti caldi a domicilio
- trasporto disabili e anziani
- assistenza economica
- servizio di segretariato

Ai fini della determinazione dei presupposti, per usufruire dell'assistenza, si fa riferimento al concetto di "minimo vitale", quale livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

**Parte 1<sup>^</sup>**  
**ISTRUTTORIA-AMMISSIONE-CONTRIBUZIONE**

**Art. 1            CRITERI DI AMMISSIONE AI SERVIZI**

1. Destinatari dei servizi erogati dal Comune sono i cittadini residenti nel Comune di San Fior le cui risorse di autonomia siano, anche temporaneamente, compromesse a causa di situazioni personali, ambientali o altre situazioni di necessità; in particolare, possono ottenere interventi di assistenza :

- gli anziani soli;
- gli inabili, i minori e le persone affette da handicap;
- i soggetti in particolare stato di bisogno (malati terminali, malati psichiatrici, alcolisti, ecc.);
- coloro che hanno titolo all'assistenza a sensi dell'art. 72 della legge n. 6972 del 17.7.1890 (domicilio di soccorso);
- le persone e i nuclei familiari aventi titolo in quanto appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 616/77;
- i genitori affidatari dei minori residenti nel Comune, in applicazione della Legge 184/83.
- gli studenti in situazione di disagio economico, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. n. 31/85 e successive modificazioni;

2. L'insieme degli elementi considerati per l'ammissione ai servizi sono:

- situazione sociale: si dà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione;
- situazione sanitaria: si dà priorità a persone in precarie condizioni di salute garantendo loro servizi atti a prevenire , per quanto possibile, l'eventuale ricovero in strutture esterne,;
- situazione economica: si dà priorità alle persone il cui reddito sia inferiore o pari al minimo vitale e saranno previsti interventi nei confronti di persone il cui reddito superi il minimo vitale ma che presentino particolari problemi di carattere sociale ed esigenze assistenziali.
- situazione familiare: si dà priorità a persone sole.

3. Compatibilmente con le disponibilità dei singoli servizi, vengono ammessi anche utenti in condizioni diverse dalle suddette, su determinazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione Assistenza.

4. Verrà tenuto conto dell'eventuale utilizzo, a titolo parziale oneroso o gratuito di uno o più servizi sociali (assistenza domiciliare, servizio pasti caldi, ecc.) che danno luogo ad un reddito indiretto e dell'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile, anche non conviventi con l'utente.

**Art. 2**            **ISTRUTTORIA**

1. La richiesta scritta per accedere ai servizi del Comune, viene presentata al Sindaco da parte dei cittadini interessati o da persone da loro delegate o da persone a conoscenza dello stato di bisogno, allegando per l'istruttoria:

- certificato medico attestante le condizioni di salute ed il grado di autosufficienza dell'utente;
- verbale di invalidità civile;
- copia della dichiarazione dei redditi o del Mod. 101 del nucleo familiare ;
- libretti di pensione, anche estera e di invalidità;
- documenti attestanti altri indennizzi e/o assegni percepiti a qualunque titolo;
- ricevute di affitto dell'abitazione;
- ogni altro documento ritenuto utile all'istruttoria e richiesto dall'assistente sociale.

La documentazione economica può non essere presentata qualora l'utente sottoscriva l'impegno a pagare per intero la quota a lui spettante per il servizio reso.

2. L'assistente sociale effettua una prima analisi della situazione del richiedente e sulle motivazioni della richiesta; stende un programma di intervento, anche avvalendosi della collaborazione degli altri operatori dei servizi sociali, con il tipo di funzioni che ognuno dovrà svolgere nei confronti dell'utente.

3. La Giunta Comunale sulla base della relazione dell'assistente sociale, determinerà l'erogazione del servizio ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.

**Art. 3**            **CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi erogati dal Comune possono cessare :

- in caso di richiesta scritta dell'utente;
- per ricovero definitivo dell'assistito presso istituti o case di riposo ;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- qualora, con particolare riferimento ai contributi economici ad integrazione del minimo vitale, cambino le condizioni economiche del beneficiario o possano intervenire i civilmente obbligati ai sensi del Codice civile
- per rifiuto di aggiornare la documentazione reddituale richiesta o di comunicare fatti che possono determinare rilevanti modificazioni nella valutazione dello stato di bisogno;
- per mancato pagamento delle contribuzioni a proprio carico per la compartecipazione al costo del servizio reso;
- per cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio;

2. Qualora le cause sopraindicate abbiano carattere temporaneo la Giunta Comunale potrà disporre la sospensione dei servizi .

#### **ART. 4 CONTRIBUZIONE AL COSTO DEI SERVIZI**

1. I servizi comunali disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati a titolo gratuito oppure con la contribuzione dell'utente e/o delle persone civilmente obbligate, in relazione alle fasce di reddito di seguito stabilite con riferimento al minimo vitale.

2. Il pagamento della quota di compartecipazione a carico del soggetto obbligato sarà richiesto dall'assistente sociale ogni due mesi in base a rendiconto del servizio effettivamente svolto.

3. Nei casi di comprovata necessità, o in presenza di situazioni di particolare gravità è facoltà della Giunta Comunale disporre l'esonero dalla contribuzione mediante proprio motivato provvedimento.

#### **Art. 5 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI\***

1. La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi comunali è stabilita nelle seguenti percentuali:

REDDITO (determinato come indicato ai succ. artt. 8-9)      QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

1) reddito mensile inferiore o pari al Minimo Vitale (M.V.)	nessuna
2) reddito pari al M.V. o superiore fino più 1/3 il M.V.	20% del costo del servizio
3) reddito superiore di 1/3 il M.V. e fino più i 2/3 il M.V.	40% del costo del servizio
4) reddito superiore di 2/3 il M.V. e fino più i 3/3 il M.V.	60% del costo del servizio
5) reddito superiore di 3/3 il M.V. e fino più i 4/3 il M.V.	80% del costo del servizio
6) reddito superiore di 4/3 il M.V.	100% del costo del servizio

2. La contribuzione non può in ogni caso incidere sul Minimo Vitale il quale deve sempre essere garantito.

**\*ABROGATO CON DELIBERA C.C. N.5 DEL 24.3.2010**

#### **Art. 6 PERSONE CIVILMENTE OBBLIGATE**

1. Le persone civilmente obbligate ai sensi degli artt. 433 e 437 sono:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
- il donatario.

2. Le persone obbligate devono sottoscrivere un atto d'obbligo nei confronti del Comune, di corrispondere la quota a loro carico.

3. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale eserciterà azione di rivalsa a norma di legge.

**Parte 2<sup>^</sup>**  
**MINIMO VITALE**

**Art. 7            MINIMO VITALE: DEFINIZIONE**

1. Per integrazione economica di Minimo Vitale si deve intendere il raggiungimento di quel livello di esistenza che consenta di soddisfare le fondamentali esigenze di vita individuali e familiari.

2. Il concetto di Minimo Vitale comprende in primo luogo i bisogni fisici (cioè tutto ciò che è necessario all'uomo per mantenersi in vita e conservare le proprie capacità lavorative) e in secondo luogo quei bisogni definiti "sociali" e di "vita decorosa" generalmente legati alle abitudini e al rapporto di sviluppo della comunità.

**Art. 8            MINIMO VITALE: DETERMINAZIONE**

1. L'entità del minimo vitale è stabilita in misura pari all'importo mensile della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti con riferimento al mese di gennaio di ogni anno, così integrata per i nuclei familiari:

- Capo famiglia:	100% dell'importo mensile della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti
- 2° membro.	60% della quota del capo famiglia
- 3° membro	25% della quota del capo famiglia
- 4° membro	25% della quota del capo famiglia
- 5° membro e seguenti	10% della quota del capo famiglia

**Art. 9            REDDITO EFFETTIVO: DETERMINAZIONE**

1. Il reddito effettivo del nucleo familiare costituisce la base di riferimento per l'erogazione dei contributi economici ed il riferimento per la contribuzione degli utenti al costo dei servizi erogati dal Comune.

2. L'importo è determinato dalla differenza tra la somma dei redditi del nucleo familiare (redditi di lavoro, redditi patrimoniali, pensioni ed indennizzi assistenziali di vario tipo) e la somma delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate di cui al successivo art.10.

3. Non viene considerato reddito quello della casa di abitazione e dell'immobile adibito alla propria attività lavorativa.

4. Il nucleo familiare è costituito da tutte le persone conviventi sotto lo stesso tetto, legate da vincoli di coniugio, parentela, affinità, convivenza.



**Art. 10        SPESE: DETERMINAZIONE**

1. Sono ammesse come spese quelle effettivamente sostenute e documentate relative a:

- Canone di locazione o interessi per mutuo casa di abitazione nella misura massima di ~~Lire~~ 500.000.= €350,00 €400,00 mensili;
- utilizzo di servizi presso strutture pubbliche a favore di soggetti portatori di handicap o grave malattia;
- altre necessità particolari riconducibili allo stato di bisogno del richiedente.

2. La Giunta Comunale aggiornerà ogni anno gli importi suindicati.

**Parte 3<sup>^</sup>**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Art. 11        *DEFINIZIONE E OBIETTIVI* \***

1. Il servizio ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che rendono difficoltosa la vita normale familiare integrando le capacità dell'utente in risposta alle comuni esigenze della vita.

2 L'assistenza domiciliare è il servizio gestito dal Comune in collaborazione con altri servizi presenti sul territorio e reso agli utenti presso il loro domicilio.

3. Gli obiettivi specifici possono essere così espressi:

- assicurare all'utente, sulla base di una valutazione sociale e medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera, anche se parzialmente protetta;
- salvaguardare l'unità del nucleo familiare, evitando che, per mancanza di interventi idonei, vi sia una emarginazione degli elementi più deboli, evitando così lo sfaldamento, anche temporaneo, del nucleo stesso;
- favorire, di conseguenza e per quanto possibile, la permanenza dell'utente anziano, ammalato, minore nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando i propri ruoli e responsabilità;
- rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente i membri della famiglia (specialmente i soggetti anziani) inserendoli, attraverso un'intensa azione domiciliare, nella vita del quartiere, stimolando la loro partecipazione e collaborando alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi di comune interesse;
- realizzare una più completa personalizzazione delle prestazioni, che sarà tanto già possibile quanto più queste saranno praticate nell'ambito del domicilio;
- evitare il ricovero in istituto o la ospedalizzazione o la casa di riposo, qualora non siano strettamente indispensabili;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti.

4. Gli addetti al servizio sono l'assistente sociale e l'assistente domiciliare. L'assistente sociale ha il compito di predisporre, organizzare e verificare il servizio; l'assistente domiciliare o addetto all'assistenza svolge, al domicilio dell'utente, le prestazioni in base alle indicazioni del programma concordato con l'utente, nonché relaziona periodicamente sull'andamento del servizio e segnala eventuali situazioni emergenti.

5. Gli obiettori di coscienza, qualora svolgano le loro funzioni all'interno del servizio di assistenza domiciliare e collaborino per uno stesso utente, entrano a far parte dell'équipe.

6. Gli addetti agiscono in coordinamento e in stretta collaborazione con gli operatori sanitari e sociali degli altri servizi, in particolare quando sia predisposta, per lo stesso utente, la formulazione di un piano di lavoro comune, nonché con il volontariato ed i familiari.

**\*ABROGATO CON DELIBERA C.C. N.5 DEL 24.3.2010**

**Art. 12            PRESTAZIONI\***

1. Il servizio consta di distinte attività impostate e coordinate secondo una concezione unitaria dell'intervento, con la supervisione dell'assistente sociale e precisamente:

- cura della persona: aiuto a lavarsi, vestirsi e in genere per l'igiene e la cura personale, con esclusione di interventi prioritariamente infermieristici;
- aiuto della persona: l'utilizzo di attrezzi e presidi atti a consentire l'autosufficienza;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione in un programma globale di assistenza sociosanitaria: frizioni e massaggi antidecubito, semplici medicazioni, assistenza per la corretta assunzione farmacologica, rilievo della temperatura;
- segnalazione all'assistente sociale, al medico curante, all'infermiere professionale del distretto, di eventuali problemi specifici;
- aiuto domestico: governo e pulizia ordinaria e straordinaria dei locali abitualmente utilizzati dall'utente, cambio della biancheria, bucato, stireria e piccoli rammendi della biancheria personale e di casa e/o utilizzo del servizio di lavanderia, piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio e di eventuali aree verdi annesse;
- fornitura e preparazione di pasti caldi a domicilio anche se dietetici;
- socializzazione e sostegno psicologico: migliorando la vita dell'utente, nel limite delle ore a disposizione, occupandosi del tempo libero e favorendo i rapporti con vicini, parenti e volontari;
- segretariato: disbrigo di semplici pratiche o commissioni, ritiro pensioni, pagamento bollette;
- trasporto: accompagnamento all'esterno per acquisti vari, per recarsi dal medico e presso i presidi ospedalieri e sanitari, per l'accesso ad uffici pubblici in generale;
- riunioni di équipe: partecipare con gli altri operatori del servizio alle riunioni periodiche di programmazione, di verifica e di aggiornamento.

**\*ABROGATO CON DELIBERA C.C. N.5 DEL 24.3.2010**

**Parte 4<sup>^</sup>**

**SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO**

**Art. 13        *DEFINIZIONE E OBIETTIVI\****

1. Il servizio è volto al mantenimento di un tenore di vita decorosa delle persone, integrate nel proprio contesto abitativo e sociale e consiste nella fornitura di pasti caldi a domicilio di persone che, per vari motivi, non godono di piena autonomia.

2. La fornitura di pasti caldi a domicilio è il servizio gestito dal Comune in collaborazione con altri servizi presenti sul territorio e reso agli utenti presso il loro domicilio.

3. Gli obiettivi specifici, in analogia con quelli del servizio domiciliare, possono essere così espressi:

- assicurare all'utente la fruizione di un pasto completo giornaliero a quanti hanno difficoltà o non sono in grado di prepararsi il cibo per motivi di carattere fisico, psicologico o sociale;
- favorire, di conseguenza e per quanto possibile, la permanenza dell'utente anziano, ammalato, o comunque in situazione di bisogno, nel proprio ambiente naturale;
- evitare il ricovero in istituto o la ospedalizzazione, qualora non siano strettamente necessari.

4. Gli operatori sono l'assistente sociale e gli addetti al servizio: l'assistente domiciliare, gli obiettori di coscienza o altri incaricati dal Comune. L'assistente sociale ha il compito di raccogliere la domanda, predisporre, organizzare e verificare l'andamento del servizio; gli addetti al servizio hanno il compito di consegnare i pasti al domicilio degli utenti, provvedendo al contestuale ritiro di eventuali contenitori per il pasto successivo.

**\*ABROGATO CON DELIBERA C.C. N.5 DEL 24.3.2010**

**Art. 14        *PRESTAZIONI\****

1. Il servizio consiste nella distribuzione di un pasto giornaliero caldo e confezionato al domicilio degli utenti

2. Il servizio viene garantito nei giorni feriali in cui gli addetti consegnano il pasto, provvedendo al contestuale ritiro di eventuali contenitori per il pasto successivo, relazionando all'assistente sociale dell'andamento del servizio e segnalando eventuali situazioni di emergenza .

3. Gli addetti raccolgono giornalmente le prenotazioni per i pasti del giorno seguente, avendo cura di comunicarli all'assistente sociale.

**\*ABROGATO CON DELIBERA C.C. N.5 DEL 24.3.2010**

**Parte 5<sup>^</sup>**  
**SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI**

**Art. 15           DEFINIZIONE E OBIETTIVI**

1. Il servizio consiste nel trasporto ed accompagnamento di persone in stato di bisogno, in particolare agli anziani e i disabili privi di mezzi di trasporto autonomi.

2. Il servizio viene svolto da addetti al servizio sociale, da obiettori di coscienza o incaricati dal Comune con l'uso di mezzi di trasporto comunale.

3. Gli obiettivi specifici possono essere così espressi:

- consentire l'accesso degli utenti ai servizi sociali e sanitari;
- consentire la frequenza, dei soggetti disabili, a centri occupazionali e centri diurni;
- consentire agli utenti di effettuare piccole spese e mansioni occasionali ;
- favorire l'inserimento e la partecipazione degli utenti in stato di bisogno alla vita sociale;

4. Gli operatori sono l'assistente sociale e gli addetti al servizio: l'assistente domiciliare, gli obiettori di coscienza o altri incaricati dal Comune. L'assistente sociale ha il compito di raccogliere la domanda, predisporre, organizzare e verificare l'andamento del servizio; gli addetti al servizio hanno il compito di svolgere direttamente il trasporto, relazionando sull'andamento del servizio e segnalando ogni eventuale problema di emergenza.

**Art. 16           PRESTAZIONI**

1. Il servizio di trasporto e accompagnamento è coordinato con gli altri interventi socio-assistenziali ed in particolare con il servizio di assistenza domiciliare.

2. Il servizio viene garantito nei giorni feriali in cui gli addetti effettuano i trasporti relazionando all'assistente sociale dell'andamento del servizio e segnalando eventuali situazioni di emergenza .

3. Le prestazioni si distinguono in:

- trasporti occasionali: accompagnamento all'esterno per mansioni varie , per recarsi dal medico e presso i presidi ospedalieri e sanitari nonché per l'espletamento di pratiche presso pubblici uffici;
- trasporti continuativi: accompagnamento a CEOD, Centri Diurni per disabili e anziani, ecc.

**Parte 6<sup>^</sup>**  
**INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

**Art.17           DEFINIZIONE E OBIETTIVI**

1. Per Assistenza economica si intende l'erogazione di un contributo economico in via continuativa o temporanea atto a soddisfare particolari esigenze della vita e comunque ad integrare il minimo vitale.

2. Gli obiettivi specifici possono essere così espressi:

- evitare che situazioni a rischio degenerino in patologia manifesta, emarginazione, e comunque in forma di discriminazione di anziani, minori, inabili;
- stimolare e/o recuperare l'autosufficienza delle persone o famiglie in difficoltà, evitando l'assistenzialismo;
- bloccare processi di emarginazione in atto permettendo interventi correttivi e ricostruttivi;

**Art.18           PRESTAZIONI**

1. Contributo ordinario: tende al raggiungimento del minimo vitale; è erogato ad integrazione del reddito e volge a soddisfare i bisogni fondamentali della vita (alimentazione, igiene personale e dell'ambiente, spese generali per affitto, gas, luce, ecc.).

Normalmente viene disposto sottoforma di pagamento di bollette e fatture (gas, luce, ecc.) e fornitura di beni e servizi (generi alimentari, buoni alimentari, servizi comunali ad uso gratuito).

Il contributo può prevedere una o più delle suddette erogazioni; la Giunta comunale, su relazione dell'assistente sociale, sentita la Commissione assistenza può stabilire di erogare il contributo in denaro.

2. Contributo straordinario: tende a soddisfare bisogni temporanei e/o occasionali non prevedibili e più precisamente di natura sanitaria, economica e sociale .

3. Contributo per ricoveri tende a sostenere il ricovero e il soggiorno in strutture residenziali, semi-residenziali e diurne per anziani, inabili e minori.

4. Contributo a famiglie affidatarie in esecuzione alla legge 184/83, viene erogato alle famiglie che trattengono presso di sé uno o più minori residenti nel Comune in affidamento temporaneo.

**Parte 7<sup>^</sup>**  
**SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**

**Art.19**            **DEFINIZIONE E OBIETTIVI**

1. Il servizio costituisce una sede di informazione in campo sociale; è rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno con l'obiettivo di fornire informazioni, consentire la ricerca di risorse appropriate ai singoli bisogni dei cittadini e dare, per quanto possibile, un supporto di tipo psicologico.

2. Il servizio è svolto dall'assistente sociale del Comune ed ha le seguenti caratteristiche:

- è pubblico;
- è gratuito;
- garantisce discrezione e riservatezza;
- si rivolge all'intera comunità senza discriminazioni;
- è compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base.

**Art.20**            **PRESTAZIONI**

1. Informazione e consulenza: consiste nel rispondere a quesiti sui servizi e sulle strutture presenti nel territorio, sulle procedure per accedervi, su norme di legge, ecc., fornendo se necessario supporto nell'espletamento delle pratiche relative.

2. Aiuto personale: consiste nell'accoglienza di persone anziane, inabili o comunque in stato di bisogno nei cui confronti il servizio costituisce un primo punto di riferimento. Tale funzione si completa instaurando rapporti anche con i famigliari e con l'eventuale servizio di cui la persona già si avvale.

3. Segnalazione e trasmissioni: consiste nell'indirizzare il richiedente a uno specifico servizio assumendo una parte attiva nello stabilire il contatto con l'altro servizio, inviando un rapporto e, se necessario, accompagnando direttamente l'interessato.

4. Funzioni di verifica: consiste nell'ottenere elementi informativi di "ritorno" circa l'efficienza dei servizi sociali a disposizione dei cittadini.